

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

## **Domande più frequenti in merito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-311/18 – *Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Ltd e Maximillian Schrems***

**adottata il 23 luglio 2020**

Il presente documento intende offrire una risposta ad alcune delle domande più frequenti ricevute dalle autorità di controllo e sarà elaborato e integrato insieme a un'ulteriore analisi man mano che il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) proseguirà il lavoro di esame e di valutazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la "Corte").

La sentenza C-311/18 è consultabile [qui](#), mentre il comunicato stampa della Corte è disponibile [qui](#)

### **1) Che cosa ha deciso la Corte nella sentenza?**

- ➔ Nella sentenza la Corte ha esaminato la validità della decisione 2010/87/UE della Commissione europea, relativa alle clausole contrattuali tipo, e ha ritenuto la decisione valida. La validità di tale decisione non è infatti rimessa in discussione dal solo fatto che le clausole tipo di protezione dei dati contenute in quest'ultima, per il loro carattere contrattuale, non vincolano le autorità del paese terzo verso i quali i dati potrebbero essere trasferiti.

Per contro, la Corte ha precisato che tale validità dipende dalla questione se la decisione 2010/87/UE contenga meccanismi efficaci che consentano, in pratica, di garantire che sia rispettato un livello di protezione essenzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'UE dal RGPD e che i trasferimenti di dati personali, fondati su tali clausole, siano sospesi o vietati in caso di violazione di tali clausole o di impossibilità di rispettarle.

A tale riguardo la Corte sottolinea, in particolare, che la decisione 2010/87/UE stabilisce l'obbligo per l'esportatore dei dati e il destinatario del trasferimento (l'"importatore dei dati") di verificare, preliminarmente, e tenendo conto delle circostanze del trasferimento, che tale livello di

protezione sia rispettato nel paese terzo considerato, e inoltre che la decisione 2010/87/UE impone all'importatore dei dati di informare l'esportatore dei dati della sua eventuale impossibilità di conformarsi alle clausole tipo di protezione, e ove necessario con eventuali misure supplementari a quelle offerte dalle clausole, con l'onere, in tal caso, per l'esportatore dei dati di sospendere il trasferimento di dati e/o di risolvere il contratto concluso con l'importatore.

- La Corte ha altresì esaminato la validità della decisione «scudo per la privacy» (decisione 2016/1250 sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy), poiché i trasferimenti in questione nel contesto della controversia nazionale sfociata nella domanda di pronuncia pregiudiziale hanno avuto luogo tra l'UE e gli Stati Uniti («USA»).

Secondo la Corte, i requisiti della normativa interna degli Stati Uniti, e in particolare taluni programmi che consentono l'accesso da parte delle autorità pubbliche statunitensi, per finalità di sicurezza nazionale, ai dati personali trasferiti dall'Unione europea verso gli Stati Uniti, determinano limitazioni della protezione dei dati personali che non sono inquadrate in modo da rispondere a requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli richiesti nel diritto dell'Unione <sup>(1)</sup>, e che questa legislazione non conferisce agli interessati diritti nei confronti delle autorità statunitensi azionabili dinanzi ai giudici.

In conseguenza di tale grado di ingerenza nei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono trasferiti verso tale paese terzo, la Corte ha dichiarato invalida la decisione sull'adeguatezza dello scudo per la privacy.

## **2) La sentenza della Corte ha implicazioni su strumenti di trasferimento diversi dallo scudo per la privacy?**

- In generale, per i paesi terzi, la soglia fissata dalla Corte si applica anche a tutte le garanzie adeguate di cui all'articolo 46 del RGPD, utilizzate per il trasferimento dei dati dal SEE a qualsiasi paese terzo. La legislazione statunitense richiamata dalla Corte [l'articolo 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) e l'Executive Order (EO) 12333] si applica a qualsiasi trasferimento verso gli Stati Uniti eseguito con mezzi elettronici che rientri nell'ambito di applicazione di tale legislazione, a prescindere dallo strumento di trasferimento utilizzato <sup>(2)</sup>.

## **3) Esiste un periodo di tolleranza durante il quale posso continuare a trasferire i dati verso gli Stati Uniti senza valutare la mia base giuridica per il trasferimento?**

- No, la Corte ha invalidato la decisione sullo scudo per la privacy senza mantenerne gli effetti, poiché la legislazione statunitense valutata dalla Corte non fornisce un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello dell'Unione. Di questa valutazione si deve tenere conto per qualsiasi trasferimento verso gli Stati Uniti.

---

<sup>(1)</sup> La Corte rileva che taluni programmi di sorveglianza che consentono l'accesso da parte delle autorità pubbliche statunitensi, per finalità di sicurezza nazionale, ai dati personali trasferiti dall'Unione europea verso gli Stati Uniti non prevedono limiti al potere conferito alle autorità statunitensi, e neppure l'esistenza di garanzie per gli stranieri che possono esserne potenzialmente oggetto.

<sup>(2)</sup> L'articolo 702 del FISA si applica a tutti i «fornitori di servizi di comunicazione elettronica» [si veda la definizione al 50 USC § 1881(b)(4)], mentre l'EO 12 333 dispone la sorveglianza elettronica, definita come «l'acquisizione di una comunicazione non pubblica con mezzi elettronici senza il consenso di una persona che è parte di una comunicazione elettronica o, in caso di comunicazione non elettronica, senza il consenso di una persona visibilmente presente nel luogo della comunicazione, ad esclusione dell'uso di apparecchiature radiogoniometriche all'esclusivo scopo di determinare la posizione di un trasmettitore» [3.4; b)].

**4) Trasferivo i dati a un importatore di dati statunitense aderente allo scudo per la privacy, che cosa devo fare ora?**

- I trasferimenti sulla base di questo quadro giuridico sono illegali. Qualora si desideri continuare a trasferire i dati verso gli Stati Uniti, è necessario verificare se sia possibile farlo alle condizioni stabilite in appresso.

**5) Sto utilizzando clausole contrattuali tipo con un importatore di dati negli Stati Uniti, che cosa devo fare?**

- La Corte ha riscontrato che la legislazione statunitense (ossia l'articolo 702 del FISA e l'EO 12333) non garantisce un livello di protezione sostanzialmente equivalente.

La possibilità di trasferire dati personali sulla base delle clausole contrattuali tipo dipenderà dal risultato della valutazione eseguita, tenendo conto delle circostanze dei trasferimenti e delle misure supplementari eventualmente attuabili. Le misure supplementari unitamente alle clausole contrattuali tipo, previa analisi caso per caso delle circostanze del trasferimento, dovrebbero assicurare che la legislazione statunitense non interferisca con il livello di protezione adeguato dalle stesse garantito.

Qualora si giunga alla conclusione che, tenuto conto delle circostanze del trasferimento e delle possibili misure supplementari, non sarebbero assicurate garanzie adeguate, vi è l'obbligo di sospendere o cessare il trasferimento dei dati personali. Se si intende tuttavia continuare il trasferimento dei dati a dispetto di questa conclusione, è obbligatorio informare l'autorità di controllo competente <sup>(3)</sup>.

**6) Sto utilizzando norme d'impresa vincolanti con un'entità negli Stati Uniti, che cosa devo fare?**

- In considerazione della sentenza della Corte, che ha invalidato lo scudo per la privacy a causa del grado di ingerenza creato dalla legislazione statunitense nei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono trasferiti verso tale paese terzo, e del fatto che lo scudo per la privacy è stato concepito anche per fornire garanzie ai dati trasferiti con altri strumenti, quali le norme vincolanti d'impresa, la valutazione della Corte si applica ugualmente nel contesto delle norme vincolanti d'impresa, poiché la legislazione statunitense avrà la preminenza anche su questo strumento.

La possibilità di trasferire i dati personali sulla base delle norme vincolanti d'impresa dipenderà dal risultato della valutazione eseguita, tenendo conto delle circostanze dei trasferimenti e delle misure supplementari eventualmente attuabili. Tali misure supplementari unitamente alle norme vincolanti d'impresa, previa analisi caso per caso delle circostanze del trasferimento, dovrebbero assicurare che la legislazione statunitense non interferisca con il livello di protezione adeguato dalle stesse garantito.

Qualora si giunga alla conclusione che, tenuto conto delle circostanze del trasferimento e delle possibili misure supplementari, non sarebbero assicurate garanzie adeguate, vi è l'obbligo di sospendere o cessare il trasferimento dei dati personali. Se si intende tuttavia continuare il trasferimento dei dati a dispetto di questa conclusione, è obbligatorio informare l'autorità di controllo competente <sup>(4)</sup>.

---

<sup>(3)</sup> Si vedano in particolare il considerando 145 della sentenza della Corte e la clausola 4, lettera g), della decisione della Commissione 2010/87/UE, nonché la clausola 5, lettera a) della decisione della Commissione 2001/497/CE e l'insieme II, lettera c), dell'allegato della decisione della Commissione 2004/915/CE.

<sup>(4)</sup> Si vedano in particolare il considerando 145 della sentenza della Corte e la clausola 4, lettera g), della decisione della Commissione 2010/87/UE. Si vedano anche la sezione 6.3 WP256 rev.01 (gruppo di lavoro

## 7) Che cosa è previsto per gli altri strumenti di trasferimento ai sensi dell'articolo 46 del RGPD?

- L'EDPB valuterà le conseguenze della sentenza sugli strumenti di trasferimento diversi dalle clausole contrattuali tipo e dalle norme vincolanti d'impresa. La sentenza chiarisce che lo standard per garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 del RGPD è quello della «sostanziale equivalenza».

Come evidenziato dalla Corte, l'articolo 46 figura nel capo V del RGPD e, di conseguenza, deve essere letto alla luce dell'articolo 44 del regolamento, che stabilisce che *«tutte le disposizioni di tale capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito da tale regolamento non sia pregiudicato»*.

## 8) Posso fare affidamento sulle deroghe previste dall'articolo 49 del RGPD per il trasferimento di dati verso gli Stati Uniti?

- Il trasferimento dei dati dal SEE agli Stati Uniti sulla base delle deroghe previste dall'articolo 49 del RGPD è ancora possibile, purché si applichino le condizioni stabilite in tale articolo. L'EDPB rimanda alle proprie linee guida in merito a questa disposizione <sup>(5)</sup>.

Va ricordato, in particolare, che quando i trasferimenti si basano sul consenso dell'interessato, tale consenso deve essere:

- ) esplicito,
- ) specifico per il trasferimento o il complesso di trasferimenti di dati in questione (ciò significa che l'esportatore deve assicurarsi di ricevere un consenso specifico prima di mettere in atto il trasferimento, anche se ciò avviene dopo la raccolta dei dati) e
- ) informato, soprattutto rispetto ai possibili rischi del trasferimento (ciò significa che l'interessato deve essere informato anche dei rischi specifici derivanti dal trasferimento verso un paese terzo che non offre una protezione adeguata e della mancata attuazione di adeguate garanzie per la protezione dei dati).

Per quanto concerne i trasferimenti necessari all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento, va ricordato che i dati personali possono essere trasferiti soltanto se il trasferimento è occasionale. Il carattere «occasionale» o «non occasionale» dei trasferimenti deve essere valutato caso per caso. Questa deroga può comunque essere applicata soltanto se il trasferimento è oggettivamente necessario per l'esecuzione del contratto.

In relazione ai trasferimenti necessari per importanti motivi di interesse pubblico [che deve essere riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto degli Stati membri <sup>(6)</sup>], l'EDPB ricorda che il requisito essenziale per l'applicabilità di questa deroga risiede nell'indicazione di un motivo di interesse pubblico rilevante e non nella natura dell'organizzazione e che, sebbene la deroga non si limiti ai trasferimenti di dati «occasionalmente», ciò non significa che, in base alla deroga per importanti motivi di interesse pubblico, possano avere luogo trasferimenti di dati sistematici e su larga scala. Si richiede comunque l'osservanza del principio generale secondo cui le deroghe

---

«articolo 29», documento di lavoro che istituisce una tabella degli elementi e dei principi che devono figurare nelle norme vincolanti d'impresa, adottato dall'EDPB, [http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item\\_id=614109](http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614109)) e la sezione 6.3 WP257 rev.01 (gruppo di lavoro «articolo 29», documento di lavoro che istituisce una tabella degli elementi e dei principi che devono figurare nelle norme vincolanti d'impresa per i responsabili del trattamento, adottato dall'EDPB, [http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item\\_id=614110](http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614110)).

<sup>(5)</sup> Si vedano le linee guida 2/2018 del comitato europeo per la protezione dei dati sulle deroghe di cui all'articolo 49 del regolamento 2016/679, adottate il 25 maggio 2018, [https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb\\_guidelines\\_2\\_2018\\_derogations\\_it.pdf](https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_2_2018_derogations_it.pdf), pag. 3.

<sup>(6)</sup> Con il termine «Stati membri» si intendono gli «Stati membri del SEE».

stabilite nell'articolo 49 del RGPD non diverranno, nella pratica, la «regola» e la loro applicazione dovrà essere limitata a situazioni specifiche; ogni esportatore di dati dovrà inoltre garantire la conformità dei trasferimenti al rigido test di necessità.

**9) Posso continuare a utilizzare le clausole contrattuali tipo o le norme vincolanti d'impresa per un paese terzo diverso dagli Stati Uniti?**

- La Corte ha indicato che, di norma, le clausole contrattuali tipo possono ancora essere utilizzate per il trasferimento di dati verso un paese terzo, con applicazione della soglia fissata dalla Corte per i trasferimenti verso gli Stati Uniti anche a qualsiasi paese terzo. Lo stesso vale per le norme vincolanti d'impresa.

La Corte ha sottolineato che è responsabilità dell'esportatore e dell'importatore dei dati verificare il rispetto, nel paese terzo interessato, del livello di protezione richiesto dal diritto dell'Unione, al fine di determinare se le garanzie previste dalle clausole contrattuali tipo o dalle norme vincolanti d'impresa possano essere rispettate nella pratica. In caso contrario, si deve accertare che sia possibile prevedere misure supplementari atte a garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello in vigore nel SEE e che il diritto del paese terzo non interferisca con tali misure supplementari in modo da impedirne l'efficacia.

È possibile contattare l'importatore dei dati per verificare la legislazione del suo paese e collaborare alla relativa valutazione. Qualora si stabilisca, eventualmente con l'importatore nel paese terzo, che il livello di protezione previsto per i dati trasferiti ai sensi delle clausole contrattuali tipo o delle norme vincolanti d'impresa non è sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno del SEE, i trasferimenti devono essere immediatamente sospesi. In caso contrario, deve essere inviata una comunicazione all'autorità di controllo competente <sup>(7)</sup>.

- Sebbene, come sottolineato dalla Corte, sia responsabilità primaria degli esportatori e degli importatori accertarsi che la legislazione del paese terzo di destinazione consenta all'importatore di rispettare le clausole tipo di protezione dei dati o le norme vincolanti d'impresa, prima del trasferimento dei dati personali verso tale paese terzo, anche le autorità di controllo dovranno svolgere un ruolo fondamentale nell'attuazione del RGPD e nell'adozione di ulteriori decisioni in merito ai trasferimenti verso paesi terzi.

Secondo l'invito della Corte, al fine di evitare decisioni divergenti, essi dovranno collaborare ulteriormente nell'ambito dell'EDPB per garantire coerenza, in particolare qualora i trasferimenti verso paesi terzi debbano essere vietati.

**10) Quale tipo di misure supplementari posso introdurre se utilizzo clausole contrattuali tipo o norme vincolanti d'impresa per il trasferimento di dati verso paesi terzi?**

- Le misure supplementari prevedibili, ove necessario, dovrebbero essere stabilite caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze del trasferimento e previa valutazione della legislazione del paese terzo, al fine di verificare che essa assicuri un livello di protezione adeguato.

La Corte ha sottolineato che è responsabilità primaria dell'esportatore e dell'importatore eseguire questa valutazione, nonché fornire le misure supplementari necessarie.

---

(7) Si veda in particolare il considerando 145 della sentenza della Corte. In relazione alle clausole contrattuali tipo, si vedano la clausola 4, lettera g), della decisione della Commissione 2010/87/UE, nonché la clausola 5, lettera a) della decisione della Commissione 2001/497/CE e l'insieme II, lettera c), dell'allegato della decisione della Commissione 2004/915/CE. In relazione alle norme vincolanti d'impresa, si vedano la sezione 6.3 WP256 rev.01 (adottato dall'EDPB) e la sezione 6.3 WP257 rev.01 (adottato dall'EDPB).

L'EDPB sta analizzando la sentenza della Corte per stabilire il tipo di misure supplementari, di natura giuridica, tecnica o organizzativa, che potrebbero essere previste in aggiunta alle clausole contrattuali tipo o alle norme vincolanti d'impresa per il trasferimento dei dati verso paesi terzi in cui dette clausole o norme non offrono da sole il livello di garanzie sufficiente.

→ L'EDPB sta esaminando ulteriormente le misure supplementari che potrebbero essere adottate e fornirà ulteriori indicazioni.

**11) Mi sto avvalendo di un responsabile del trattamento per dati di cui io sono il titolare, come posso sapere se tale responsabile trasferisce i dati verso gli Stati Uniti o un altro paese terzo?**

→ Il contratto concluso con un responsabile del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, del RGPD, deve stabilire se i trasferimenti sono autorizzati o meno (va considerato che anche fornire accesso ai dati da un paese terzo, ad esempio per finalità amministrative, costituisce un trasferimento).

→ Deve essere prevista inoltre un'autorizzazione riguardo ai responsabili del trattamento affinché possano affidare a subincaricati il trasferimento dei dati verso paesi terzi. È necessario prestare attenzione e usare cautela poiché numerose soluzioni informatiche possono comportare il trasferimento di dati personali verso un paese terzo (ad esempio, per scopi di conservazione o manutenzione).

**12) Cosa posso fare per continuare ad avvalermi dei servizi del responsabile del trattamento se il contratto firmato in conformità dell'articolo 28.3 del RGPD indica la possibilità di trasferire i dati verso gli Stati Uniti o un altro paese terzo?**

→ Qualora i dati possano essere trasferiti verso gli Stati Uniti e non siano prevedibili misure supplementari atte a garantire che la legislazione statunitense non interferisca con il livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito nel SEE fornito dagli strumenti di trasferimento, né si applichino le deroghe di cui all'articolo 49 del RGPD, l'unica soluzione è negoziare una modifica o una clausola supplementare al contratto al fine di vietare i trasferimenti verso gli Stati Uniti. Non solo la conservazione, ma anche l'amministrazione, dei dati deve avvenire in un luogo diverso dagli Stati Uniti.

→ Nel caso in cui i dati possano essere trasferiti in un altro paese terzo, è necessario verificare anche la legislazione di tale paese terzo per accertarne la conformità ai requisiti della Corte e al livello di protezione dei dati personali atteso. Qualora sia impossibile trovare un motivo appropriato per il trasferimento verso un paese terzo, i dati personali non dovrebbero essere trasferiti al di fuori del territorio del SEE e tutte le attività di trattamento dovrebbero avere luogo all'interno del SEE.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

Andrea Jelinek